

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

341/2023/R/GAS

**AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DI RETE TIPO
PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN TEMA
DI GARANZIE**

**Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
25 luglio 2023**

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, in linea con l'Obiettivo Strategico OS.25 "Garantire coerenza e certezza dei rapporti commerciali della filiera retail" del Quadro strategico dell'Autorità 2022-25, l'Autorità delinea i propri orientamenti in merito alla revisione della disciplina del Codice di rete Tipo della Distribuzione Gas.

In particolare, il documento affronta i temi della fatturazione e delle garanzie, anche tenendo conto, in tale materia squisitamente asettoriale, dell'esperienza condotta negli ultimi anni nel settore elettrico. Gli orientamenti dell'Autorità sono volti a chiarire e sistematizzare, e quindi semplificare, le interazioni fra distributori e utenti della distribuzione e a disporre una più articolata disciplina delle garanzie che tenga conto anche degli avanzamenti del settore finanziario intercorsi dal momento dell'adozione del codice di rete tipo pur calati nelle caratteristiche di settore.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **25 settembre 2023**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME)
Unità TON – Trasparenza e Oneri

Corso di Porta Vittoria, 27 20122 Milano

tel. 02.655.65.396

e-mail: servizi_sistema@arera.it

pec: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Indice

1. INTRODUZIONE.....	6
2. CONTESTO DELL'INTERVENTO.....	7
Quadro regolatorio	7
Garanzie ammesse, dimensionamento e criteri di gestione (Richiami)	8
Modalità e tempistiche di fatturazione (Richiami)	9
Tavolo Tecnico in materia di aggiornamento del CRDG	10
Osservazioni emerse nell'ambito del Tavolo Tecnico	11
3. STANDARDIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DA UTILIZZARE PER LO SCAMBIO DEI DATI CORRELATI ALLE FATTURE DI DISTRIBUZIONE/VETTORIAMENTO.....	12
4. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN TEMA DI GARANZIE	13
Introduzione di una procedura standardizzata per la gestione delle garanzie	13
Ampliamento del novero delle garanzie ammissibili.....	15
Orientamenti in ordine alla quantificazione della garanzia finanziaria.....	17
Orientamenti in merito all'adeguamento tempestivo della garanzia a seguito di un aumento rilevante dei punti serviti	18
Orientamenti in ordine alle fidejussioni assicurative	19
Orientamenti in ordine alla modifica della data di scadenza delle fatture	20

1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 6 giugno 2023, 249/2023/R/gas, l'Autorità ha rinnovato il procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di condizioni per l'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale già avviato con la deliberazione 465/2017/R/gas, prevedendo che questo si concluda entro il 30 giugno 2024.
- 1.2 La riforma del codice di rete del servizio di distribuzione del gas naturale rientra nell'Obiettivo Strategico OS.25 "*Garantire coerenza e certezza dei rapporti commerciali della filiera retail*" (linea di intervento c.) del Quadro strategico dell'Autorità 2022-25 (deliberazione 2/2022/A). Per tale riforma, l'Autorità intende perseguire i seguenti obiettivi in tema di garanzie, pagamenti e gestione degli inadempimenti: a) uniformare le procedure relative al sistema di gestione delle garanzie; b) migliorare la coerenza tra le garanzie prestate dall'utente della distribuzione e l'esposizione dell'impresa di distribuzione; c) aggiornare la gamma di garanzie a disposizione dell'utente della distribuzione; d) incentivare la regolarità nei pagamenti.
- 1.3 Al fine quindi di completare il percorso di razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina del codice di rete del servizio di distribuzione del gas naturale, con la deliberazione 249/2023/R/gas è stato attribuito carattere di priorità all'intervento di standardizzazione dei contenuti dei documenti regolatori correlati alle fatture di distribuzione (richiesto dagli operatori nei confronti preliminari come fattore abilitante delle altre misure di carattere più generale), alla definizione della disciplina delle modalità di fatturazione e delle garanzie ammesse nonché del loro dimensionamento e della relativa gestione degli inadempimenti.
- 1.4 Con il presente documento per la consultazione sono presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito agli interventi finalizzati a perseguire gli obiettivi di cui al punto 1.3. Nel dettaglio, il Capitolo 2 riporta un quadro ricognitivo della regolazione vigente in materia di garanzie ammesse e loro gestione nell'ambito del codice di rete del servizio di distribuzione del gas naturale e si dà conto delle osservazioni pervenute dalle associazioni rappresentative degli operatori partecipanti al Tavolo Tecnico in materia di aggiornamento del Codice di rete del servizio di distribuzione del gas naturale tenutosi nel corso del mese di luglio dello scorso anno. Al Capitolo 4 si prospettano gli orientamenti dell'Autorità nel contesto delle seguenti linee di intervento: a) introduzione di una procedura standardizzata per la gestione delle garanzie; b) ampliamento del novero delle garanzie a disposizione degli utenti della distribuzione, c) aggiornamento della quantificazione della garanzia finanziaria; d) adeguamento della garanzia a seguito di un aumento rilevante dei punti di riconsegna serviti; e) aggiornamento della disciplina delle fidejussioni assicurative; f) modifica delle tempistiche di scadenza delle fatture.
- 1.5 Si prevede che le disposizioni del provvedimento che sarà definito a seguito della presente consultazione possano entrare in vigore nel corso dell'anno 2024.

2. Contesto dell'intervento

Quadro regolatorio

- 2.1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, con la deliberazione 138/04, successivamente aggiornata e integrata dalla deliberazione 77/2018/R/gas, ha definito i criteri di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, nonché le modalità di erogazione dello stesso, sulla base dei quali le imprese di distribuzione sono tenute a predisporre i propri codici di rete.
- 2.2. Il codice di rete del servizio di distribuzione del gas naturale reca le condizioni generali di contratto aventi a oggetto le modalità con le quali l'impresa distribuzione eroga il servizio, nonché le modalità con le quali la medesima impresa gestisce la fase, di natura precontrattuale, in esito alla quale chi necessita di accedere alla relativa rete acquista il diritto di prelevare gas presso uno o più punti di riconsegna della medesima rete.
- 2.3. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, il codice di rete è predisposto dall'impresa che gestisce l'infrastruttura, in coerenza con la regolazione dell'Autorità delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio, ed è poi approvato dalla medesima Autorità che verifica tale coerenza; nella regolazione delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio, l'Autorità ha ampia discrezionalità, potendo limitarsi a definire obiettivi generali, che saranno poi dettagliati dall'impresa nel codice di rete, oppure potendo definire una disciplina particolareggiata che l'impresa si limiterà a recepire nel proprio codice di rete.
- 2.4. Con riferimento alla distribuzione del gas naturale, l'Autorità, a seguito di un partecipato processo di consultazione, con la deliberazione 108/06 ha definito un codice di rete tipo per la distribuzione del gas, uniformando così il contenuto delle clausole generali di contratto praticate dalle imprese di distribuzione.
- 2.5. In particolare, la deliberazione 138/04, ai sensi del comma 3.2, prevede che, in seguito all'entrata in vigore del Codice di rete tipo (di seguito anche: CRDG), ciascuna impresa di distribuzione possa dotarsi del proprio codice di rete seguendo due modalità alternative:
 - a. adottando la disciplina contenuta nel Codice di rete tipo, mediante apposita dichiarazione di adesione da trasmettere all'Autorità; in tal caso, il codice si intende automaticamente approvato;
 - b. redigendo una proposta di codice di rete, sulla base dello schema alla deliberazione 138/04; in tal caso, la proposta di codice deve essere approvata dall'Autorità in esito al procedimento di cui all'articolo 24, comma 5, decreto legislativo 164/00; ai fini dell'approvazione, assumerà rilievo anche la disciplina contenuta nel Codice di rete tipo che, come chiarito al comma 3.1 della deliberazione 138/04, integra i criteri in essa contenuti.
- 2.6. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a., la deliberazione 138/04 riconosce comunque all'impresa di distribuzione la facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate.

- 2.7. L’Autorità è ulteriormente intervenuta in tema di aggiornamento del CRDG con la deliberazione 436/2021/R/gas prevedendo che le proposte di aggiornamento del CRDG che l’impresa di distribuzione è tenuta a presentare all’Autorità a seguito dell’aggiudicazione di gare ATEM sono da intendersi automaticamente approvate dall’Autorità nel momento in cui esse sono da quest’ultima ricevute.

Garanzie ammesse, dimensionamento e criteri di gestione (Richiami)

- 2.8. Ai sensi dell’articolo 26 della deliberazione 138/04, l’impresa di distribuzione ha diritto di chiedere all’utente il rilascio d’una garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione, anche detto “vettoriamento” (ad esempio, in caso di inadempimento degli obblighi di pagamento ai sensi del comma 24.6), “*purché l’importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo annuo del contratto di distribuzione di gas*” (comma 26.1 deliberazione 138/04). L’utente è inoltre tenuto a integrare la garanzia finanziaria entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta (comma 26.2).
- 2.9. Il CRDG prevede che la garanzia che può essere richiesta dall’impresa di distribuzione deve avere la forma della fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale o succursale italiana di istituto estero. Peraltro, come anche chiarito dall’Autorità con il Comunicato 14 luglio 2020 pubblicato sul suo sito internet, in forza dell’applicazione del canone di buona fede di cui all’articolo 1375 del Codice Civile (che evidentemente integra anche la disciplina contrattuale definita dal CRDG), risulta vietata ogni possibile forma di abuso da parte dell’impresa di distribuzione, non potendo quest’ultima immotivatamente respingere la richiesta di un utente di presentare una garanzia diversa, ma di tipo c.d. “reale”, da quella richiesta ma la cui affidabilità sia agevolmente valutabile dalla medesima impresa di distribuzione.
- 2.10. Inoltre, sempre ai sensi del CRDG, l’utente non sarà tenuto alla presentazione della garanzia di cui al punto 2.8 qualora sia in possesso di un giudizio di *rating* creditizio pari ad almeno Baa3 se fornito da *Moody’s Investor Services* oppure BBB- se fornito da *Standard & Poor’s Corporation*. Il limitare a tali due sole tipologie di *rating* l’esonero dal generale principio di cui all’articolo 24 della deliberazione 138/04, comporta che i giudizi di *rating* emessi da agenzie diverse da quelle espressamente indicate nel CRDG, possono essere (legittimamente e lecitamente) rifiutati dall’impresa di distribuzione, senza alcun onere di motivazione.
- 2.11. Inoltre, ai sensi del par. 7.1 del CRDG, qualora l’utente sia una società controllata da un unico socio, ai sensi dell’articolo 2362 del Codice Civile, qualora quest’ultimo sia in possesso di idoneo giudizio di *rating* di cui al precedente punto 2.10, l’utente potrà presentare all’impresa di distribuzione una lettera di garanzia rilasciata dalla società controllante.
- 2.12. In attuazione di quanto previsto dal comma 26.1 della deliberazione 138/04, come sopra richiamato al punto 2.8, il CRDG prevede che la garanzia finanziaria sia dimensionata a un valore non superiore a un quarto del valore complessivo annuo del

corrispettivo inerente al servizio principale¹ per i punti di riconsegna (di seguito: PDR) per i quali l'utente ha ottenuto l'accesso alla rete di distribuzione.

- 2.13. Inoltre, in coerenza con il comma 26.2 della medesima deliberazione, ai sensi del CRDG l'impresa di distribuzione è tenuta a verificare l'adeguatezza delle garanzie, e qualora il livello delle garanzie necessario risultante dalle verifiche, calcolato secondo le modalità di cui al precedente punto 2.12 sia superiore di almeno il 20% rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, l'utente della distribuzione è tenuto ad adeguare l'importo garantito; qualora invece il livello delle garanzie necessario risultante dalle verifiche sia inferiore di almeno il 20% rispetto al livello di garanzie effettivamente prestate, l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare la possibilità di adeguamento delle garanzie al nuovo livello richiesto.
- 2.14. Sia in caso di prima prestazione della garanzia che nel caso di adeguamento, l'utente è tenuto ad adempiere alla richiesta dell'impresa di distribuzione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di richiesta di prestazione. Nei casi di adeguamento, qualora questo richieda tempi superiori a 10 giorni lavorativi, l'utente può prestare una garanzia temporanea nella forma del deposito di assegno circolare che è restituita dall'impresa di distribuzione non appena l'utente ha adempiuto alla richiesta di integrazione della garanzia finanziaria.
- 2.15. In caso di inadempimento nei pagamenti delle fatture di distribuzione, l'impresa di distribuzione escute la garanzia, che l'utente è tenuto a reintegrare entro dieci giorni lavorativi.

Modalità e tempistiche di fatturazione (Richiami)

- 2.16. Il CRDG distingue tra due tipologie di fattura:
 - Fatture relative al servizio di distribuzione: redatte in relazione ai volumi di gas riconsegnati per ogni singolo PDR interessato dal servizio di distribuzione con riferimento al periodo di competenza ed emesse mensilmente per ogni impianto di distribuzione;
 - Altre tipologie di fattura: trattasi di fatture associate a correzione di errori relativi alle fatture già emesse, fatture relative a interessi per ritardato pagamento, fatture relative ad altre voci (ad es. servizio di lettura, prestazioni opzionali), fatture relative alle prestazioni tecniche richieste per lavori e fatture relative alle prestazioni tecniche richieste presso i PDR.
- 2.17. Le fatture sono emesse dalle imprese di distribuzione su base mensile e gli utenti della distribuzione sono tenuti al loro pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura; qualora tale termine ricada in un giorno festivo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo (cfr. anche comma 24.4 della deliberazione 138/04).
- 2.18. In caso di mancato pagamento di una o più fatture, l'impresa di distribuzione è tenuta a diffidare l'utente (cfr. anche comma 24.7 della deliberazione 138/04) esortandolo

¹ il Servizio principale è definito al Capitolo 3, par. 1 del CRDG tenendo conto degli aggiornamenti intervenuti successivamente e non recepiti nell'attuale CRDG pubblicato.

ad adempiere alle proprie obbligazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora trascorsa tale scadenza l'utente sia ancora inadempiente, l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare all'utente medesimo la risoluzione del contratto e ad attivare i servizi di ultima istanza. Durante il periodo necessario per l'attivazione dei servizi di ultima istanza l'impresa di distribuzione e l'utente restano vicendevolmente obbligati ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai punti di riconsegna oggetto del rapporto contrattuale.

Tavolo Tecnico in materia di aggiornamento del CRDG

- 2.19. L'Autorità, al fine di realizzare la massima partecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi, ha convocato un incontro finalizzato all'illustrazione degli approfondimenti condotti dagli uffici in ordine a possibili soluzioni in tema di revisione del CRDG, con particolare attenzione alle tematiche relative alle garanzie, ai pagamenti e alla gestione degli inadempimenti; all'incontro hanno partecipato le associazioni rappresentative degli operatori, sia imprese di distribuzione che utenti.
- 2.20. Nel corso del predetto incontro, gli uffici dell'Autorità hanno illustrato gli obiettivi che quest'ultima intende perseguire attraverso la revisione del CRDG in tema di garanzie, pagamenti e gestione degli inadempimenti:
- a. uniformare le procedure relative al sistema di gestione delle garanzie per minimizzare gli oneri amministrativi degli utenti della distribuzione;
 - b. migliorare la coerenza tra le garanzie prestate e l'esposizione dell'impresa di distribuzione nei confronti dell'utente;
 - c. aggiornare la gamma di garanzie a disposizione dell'utente della distribuzione, come avvenuto, in tempi più recenti, nell'ambito della regolazione di altri servizi di rete;
 - d. incentivare la regolarità nei pagamenti.
- 2.21. Con riferimento all'obiettivo di cui al punto 2.20, lettera a., è stato rappresentato l'orientamento dell'Autorità di introdurre una procedura standardizzata per la gestione delle garanzie rispetto alle diverse fasi, che vanno dalla richiesta di prima prestazione della garanzia, passando per il rinnovo della stessa in caso di garanzie con scadenza, e fino alla reintegrazione della garanzia in caso di escussione e di adeguamento dell'ammontare prestato in caso di aumento della consistenza del contratto.
- 2.22. Con riferimento all'obiettivo di cui al punto 2.20, lettera b., è stato presentato l'orientamento di:
- modulare la soglia per l'adeguamento della garanzia, attualmente posta pari al 20%, in funzione dell'importo garantito;
 - introdurre l'obbligo per gli utenti di adeguare tempestivamente le garanzie in caso di un aumento rilevante della consistenza del contratto; nel caso l'utente presti una garanzia c.d. "reputazionale" (*rating e parent company guarantee*) sarà tenuto a prestare tempestivamente, per un periodo temporaneo, una garanzia finanziaria.
- 2.23. Con riferimento all'obiettivo di cui al punto 2.20, lettera c., è stato rappresentato l'orientamento di:

- ampliare la possibilità di accesso alla garanzia c.d. “reputazionale” del *rating*, consentendo agli utenti di prestare come garanzia non solo i giudizi emessi dalle agenzie *Moody’s Investor Services* e *Standard & Poor’s Corporation* ma tutti i giudizi, purché di livello equipollente ai livelli ammessi dal CRDG, emessi da un’agenzia di *rating* registrata ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e contenuta nell’elenco pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority* (ESMA);
- rafforzare la garanzia della fideiussione assicurativa, dato il verificarsi di inadempimenti nella corresponsione alle imprese di distribuzione dell’importo garantito, disponendo che le imprese di distribuzione possano accettare solamente fideiussioni assicurative emesse da istituti assicurativi dotati, direttamente o per mezzo della società controllante, di idoneo giudizio di *rating*.

2.24. Con riferimento all’obiettivo di cui al punto 2.20, lettera d., è stato rappresentato l’orientamento di:

- aggiornare i termini di pagamento correlandoli alla messa a disposizione dei dati di misura;
- introdurre una specifica metodologia per il calcolo dei giorni di ritardo nel pagamento delle fatture di trasporto;
- negare l’accesso alle garanzie c.d. “reputazionali” a quegli utenti che si dimostrano non regolari nei pagamenti delle fatture di trasporto;
- introdurre una procedura standardizzata per la gestione degli inadempimenti nei pagamenti e nella gestione delle garanzie.

Osservazioni emerse nell’ambito del Tavolo Tecnico

2.25. A seguito dell’incontro, sono pervenute osservazioni da parte di quattro associazioni rappresentative degli operatori.

2.26. In generale, dall’esame delle osservazioni è emerso un complessivo apprezzamento e condivisione degli orientamenti in tema di garanzie, mentre diversi aspetti critici sono stati riferiti in merito alle tematiche relative ai pagamenti e alla gestione degli inadempimenti.

2.27. Con riferimento, ai singoli orientamenti rappresentati nell’ambito del Tavolo Tecnico, sono state espresse le seguenti considerazioni in merito ad alcuni aspetti di dettaglio:

- le associazioni condividono gli orientamenti illustrati in merito all’introduzione di una procedura standardizzata per la gestione delle garanzie. Inoltre, due associazioni suggeriscono che venga introdotto, quale prerequisito per l’accesso alla rete, l’obbligo di presentazione di una valida garanzia finanziaria per l’adempimento delle obbligazioni di pagamento nascenti dal contratto di distribuzione;
- dalle osservazioni si coglie anche generale condivisione rispetto agli orientamenti circa la modifica della soglia per l’adeguamento della garanzia. Due associazioni specificano che tali modifiche devono tenere in considerazione la peculiarità del mercato del gas, al fine di garantire l’esposizione dei mesi più freddi nei quali le garanzie risultano, allo stato, sottodimensionate; due

associazioni, pur condividendo gli orientamenti dell’Autorità, chiedono che venga concesso un tempo maggiore a quanto attualmente previsto per l’adeguamento delle garanzie;

- con riferimento all’introduzione dell’obbligo di adeguamento immediato delle garanzie in caso di aumento rilevante della consistenza del contratto (numero di PDR serviti dall’utente), due associazioni condividono gli orientamenti dell’Autorità ma chiedono che venga definito con chiarezza il concetto di aumento rilevante della consistenza del contratto; una tra le due associazioni, inoltre, ha espresso perplessità in merito all’obbligo di presentare una garanzia finanziaria (e non solo per gli utenti che prestano il *rating* come garanzia) anche per quelli che prestano una lettera di garanzia rilasciata dalla società controllante (che sia titolare del *rating* ammesso);
- con riferimento all’orientamento di ampliare l’accesso alla garanzia c.d. “reputazionale” del *rating*, accettando tutti i giudizi rilasciati dalle agenzie autorizzate da ESMA, due associazioni hanno espresso condivisione verso gli orientamenti dell’Autorità; in particolare un’associazione ritiene fondamentale che sia concessa sin da subito la possibilità per gli utenti di avvalersi di *rating* equivalenti a quelli disposti nel CRDG. Un’associazione ritiene inoltre che la garanzia nella forma di *parent company guarantee* debba essere estesa a tutte le società e non limitato al caso particolare delle società unipersonali. Un’associazione invece non condivide gli orientamenti dell’Autorità ritenendo preferibile che i *rating* accettati siano limitati ai giudizi di *rating* emessi dalle tre principali agenzie;
- due associazioni condividono gli orientamenti circa il rafforzamento previsto nel caso della fideiussione assicurativa;
- tutte le associazioni, con riferimento agli orientamenti in tema di pagamenti e di gestione degli inadempimenti, ritengono che questi non siano immediatamente implementabili ma ritengono necessario che siano preventivamente realizzati interventi per la standardizzazione delle fatture di distribuzione/vettoriamento.

3. Standardizzazione delle strutture da utilizzare per lo scambio dei dati correlati alle fatture di distribuzione/vettoriamento

- 3.1. L’Autorità, date le criticità evidenziate dalle associazioni degli operatori partecipanti al tavolo tecnico citato al precedente Capitolo 2 del presente documento, ha avviato approfondimenti ulteriori in merito agli orientamenti in tema di standardizzazione delle strutture da utilizzare per lo scambio dei dati correlati alla fatturazione del servizio di distribuzione (documenti regolatori contabilizzanti il servizio di distribuzione del gas naturale).
- 3.2. Si segnala fin da subito che con la deliberazione 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com l’Autorità ha dato seguito alle disposizioni di cui alla legge bilancio 2018 che ha previsto, tra l’altro, che “*Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di*

Interscambio...". Ne è conseguito che il CRDG che regolava l'emissione delle c.d. fatture relative al servizio di distribuzione e degli altri tipi di fattura, definendone i relativi contenuti - inclusi gli elementi minimi da riportare all'interno di ciascun documento di fatturazione e il dettaglio delle informazioni relative al singolo punto di riconsegna soggetto a fatturazione - a valle di tale statuizione, deve far esclusivo riferimento ai c.d. documenti regolatori contabilizzanti il servizio di distribuzione del gas naturale ovvero ai documenti regolatori del gas naturale collegati alla fattura che l'impresa di distribuzione genera in relazione al servizio di distribuzione e alle diverse prestazioni erogate o corrispettivi applicati all'utente ad altro titolo.

- 3.3. Gli approfondimenti di cui al punto 3.1 si stanno svolgendo in stretta collaborazione con le associazioni rappresentative degli operatori in un percorso dalle caratteristiche di confronto più adeguate alla natura prettamente operativa dell'intervento richiesto, così come già avvenuto per l'equivalente intervento nel settore dell'energia elettrica.

4. Orientamenti dell'Autorità in tema di garanzie

Introduzione di una procedura standardizzata per la gestione delle garanzie

- 4.1. L'attuale formulazione del CRDG non definisce le tempistiche per la prima prestazione della garanzia e per le verifiche di adeguatezza della garanzia, ma rimette tali decisioni all'autonomia delle imprese di distribuzione.
- 4.2. Al fine di delineare un quadro chiaro, volto a tutelare e semplificare l'operatività sia delle imprese di distribuzione che degli utenti della distribuzione, è orientamento dell'Autorità intervenire introducendo tempistiche certe in tema di prima prestazione della garanzia, verifiche di adeguatezza della garanzia e rinnovo della garanzia.
- 4.3. Con riferimento alla prima prestazione della garanzia, accogliendo le osservazioni delle associazioni formulate nell'ambito del Tavolo Tecnico, è orientamento dell'Autorità prevedere che una valida garanzia debba essere prestata dall'utente prima della stipula del contratto di distribuzione quale condizione necessaria per l'accesso alla rete. Al riguardo, è bene ricordare che, nel suo impianto originario, la deliberazione 138/04 non distingueva il momento della conclusione del contratto dall'esito delle c.d. procedure di *switching*, per cui il contratto tra gestore e utente si concludeva concretamente col buon esito della prima richiesta di *switching* che il (potenziale) utente presentava all'impresa di distribuzione (unitamente a una serie di informazioni da produrre, appunto, solo in tale occasione).
- 4.4. L'evoluzione della disciplina dell'accesso al servizio di distribuzione, in particolare l'espletamento delle relative procedure di *switching* (c.d. per sostituzione) nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII), e l'attribuzione al gestore del SII della responsabilità della gestione di tali procedure, ha comportato la necessità di tornare a scindere i due momenti della stipula d'un contratto con l'impresa di distribuzione e della successiva individuazione dei PDR che saranno oggetto dei successivi *switching*, che completa tale contratto. In tale prospettiva, la disciplina 138/04 è stata modificata senza, tuttavia, alterare l'impostazione originaria: in particolare, non è stata disciplinata espressamente una fase in cui utente e impresa di distribuzione concludono un contratto di distribuzione, ma si è preferito prevedere (al nuovo comma 12.1 della deliberazione 138/04, introdotto dalla citata

deliberazione 77/2018/R/GAS) alcuni “requisiti” che (ai sensi del successivo comma 12.6) devono essere previamente soddisfatti dall’utente che intenda poi chiedere l’accesso alla rete attraverso le procedure di *switching* (per attivazione, di cui all’articolo 13 della medesima deliberazione 138/04, e/o per sostituzione di cui alla deliberazione 77/2018/R/GAS).

- 4.5. A fronte d’un tale assetto, pertanto, si ritiene di modificare la deliberazione 138/04 includendo espressamente la prestazione della garanzia tra i requisiti di cui al comma 12.1 della deliberazione 138/04.
- 4.6. Inoltre, è orientamento dell’Autorità prevedere che qualora la garanzia prestata abbia durata determinata, l’utente sia tenuto a rinnovarla al più tardi entro la fine del quarto mese antecedente la scadenza della medesima.
- 4.7. Con riferimento alle tempistiche di verifica di adeguatezza della garanzia, ovverosia la verifica che l’esposizione effettiva dell’impresa di distribuzione sia superiore o inferiore del 20% rispetto al valore della garanzia prestata, è orientamento dell’Autorità prevedere che tale verifica sia effettuata comunque alla scadenza di ogni trimestre, anziché in modo saltuario come oggi previsto. Qualora in esito alla verifica la garanzia prestata risulti sovradimensionata ovvero sottodimensionata rispetto al limite del 20% l’impresa di distribuzione è tenuta a dare comunicazione all’utente della necessità di adeguare la garanzia, ovvero della possibilità di ridurre la stessa.
- 4.8. Con riferimento alle tempistiche di adeguamento delle garanzie, accogliendo quanto indicato nelle osservazioni emerse nell’ambito del Tavolo Tecnico, è orientamento dell’Autorità concedere un tempo superiore agli attuali 10 giorni lavorativi previsti dal CRDG, prevedendo che gli utenti siano tenuti all’adeguamento della garanzia entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 4.7.
- 4.9. Nel caso l’utente presti come garanzia il *rating* o la *parent company guarantee*, qualora vengano meno i requisiti per l’accesso a tali forme di garanzia, l’utente è tenuto alla sostituzione della garanzia prestando una garanzia finanziaria entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata ai sensi del paragrafo 7.1 del CRDG.
- 4.10. Nei casi di richiesta di rinnovo, adeguamento o sostituzione della garanzia, qualora l’utente non vi provveda nei termini stabiliti, è orientamento dell’Autorità prevedere che l’impresa di distribuzione diffidi per iscritto l’utente entro 4 giorni lavorativi dalla scadenza prevista, richiedendo la prestazione della garanzia entro i successivi 7 giorni lavorativi; decorsi ulteriori 7 giorni lavorativi dal termine di prestazione senza che l’utente abbia adempiuto, il contratto si intende risolto. Nel periodo di diffida, l’utente non potrà presentare nuove richieste di *switching* di punti di riconsegna.

- | |
|--|
| <p>Q1. <i>Si condivide che la prestazione della garanzia sia inclusa tra i requisiti per l’accesso alla rete?</i></p> <p>Q2. <i>Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e per il successivo eventuale adeguamento?</i></p> |
|--|

Q3. *Si ritengono correttamente individuate le tempistiche per la sostituzione della garanzia nel caso di perdita del diritto a ricorrere alle garanzie del rating e della parent company guarantee?*

Q4. *Si ritengono correttamente individuate le tempistiche e le modalità di gestione di inadempimento nella gestione delle garanzie?*

Ampliamento del novero delle garanzie ammissibili

- 4.11. Il sistema di garanzie deve essere tale da garantire la massima possibilità di accesso al servizio da parte degli utenti della distribuzione, in un'ottica di promozione dell'ingresso degli operatori a condizioni di sostanziale parità di trattamento, pur fatte salve le esigenze connesse alla garanzia di stabilità delle imprese di distribuzione e del sistema. L'Autorità intende promuovere la partecipazione al mercato da parte degli operatori, anche tenendo conto del fatto che vi sono condizioni oggettive di differenza tra i partecipanti, sostanzialmente ricollegabili alla dimensione dei soggetti e alla loro appartenenza a gruppi societari, fattori questi che implicano una diversa disponibilità di risorse e soprattutto possono essere rilevanti per le condizioni di accesso al credito. Dall'altro lato, tuttavia, occorre tenere presente il particolare contesto economico in cui ci si trova attualmente a operare, caratterizzato da tensioni dei mercati energetici e da una possibile aumento dell'esposizione del Sistema nei confronti degli utenti.
- 4.12. L'attuale formulazione del CRDG, come ricordato, prevede che possano fare ricorso alla garanzia del *rating* e della *parent company guarantee* solamente gli utenti in possesso, direttamente o per mezzo della società controllante, di un idoneo giudizio emesso solamente dalle agenzie *Moody's Investor Services* e *Standard & Poor's Corporation*. Tale requisito appare troppo stringente per gli utenti, in particolare quelli di piccola dimensione, in quanto limita la possibilità di ricorrere a tali forme di garanzia alternative.
- 4.13. Pertanto, al fine di garantire massima possibilità di accesso al servizio di distribuzione, è orientamento dell'Autorità stabilire che possano essere considerati validi i *rating* emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA ai sensi del Regolamento EC n. 1060/2009. Il livello di *rating* minimo che l'utente del trasporto deve detenere per ricorrere a questa forma di garanzia deve essere equipollente almeno ai livelli di *rating* attualmente ammessi dal CRDG (BBB- di *Standard & Poor's Corporation* e Baa3 di *Moody's Investor Services*).
- 4.14. Al contempo emerge la necessità di prevedere condizioni stringenti per il ricorso alle garanzie del *rating* e della *parent company guarantee* connessa al fatto che il possesso di un giudizio di *rating* non permette di fatto all'impresa di distribuzione di avere a disposizione una forma di garanzia equivalente ad una garanzia finanziaria. Perciò, l'Autorità ritiene, come misura cautelativa, che possano accedere e mantenere tali forme di garanzie solamente gli utenti che abbiano saldato tutte le fatture relative ai 6 mesi precedenti la richiesta di prestazione del *rating* o della *parent company guarantee* come garanzia.
- 4.15. Nella medesima ottica di garantire la massima possibilità di accesso al servizio e in accoglimento delle osservazioni ricevute in risposta al Tavolo Tecnico, è

orientamento dell’Autorità estendere il diritto di ricorrere alla garanzia della *parent company guarantee* a tutti gli utenti, rimuovendo il requisito tale per cui questa forma di garanzia sia riservata alle sole società unipersonale.

- 4.16. L’estensione del novero delle garanzie c.d. “reputazionali” ammissibili potrebbe comportare l’aumento del rischio credito per le imprese di distribuzione, anche con la misura cautelativa di riservare esclusivamente ai venditori virtuosi ovvero sia i venditori che si dimostrano regolari nei pagamenti per almeno sei mesi consecutivi. Per questo è orientamento dell’Autorità identificare un ulteriore sistema di garanzia per gli utenti che si avvalgono di garanzie c.d. “reputazionali” a vantaggio delle imprese di distribuzione: nel caso in cui tali garanzie risultino insufficienti o inefficaci potrebbe intervenire una ulteriore forma di garanzia, di natura mutualistica, a copertura dell’eventuale ammanco. Il premio per la sottoscrizione di tale garanzia di tipo mutualistico dovrà essere corrisposto dagli utenti che si avvalgono delle garanzie c.d. “reputazionali” mediante il versamento di un corrispettivo su base annua, proporzionale all’importo da garantire, e distinto per le due diverse tipologie di garanzie c.d. “reputazionali” (*rating* e *parent company guarantee*). La quantificazione di tale corrispettivo dovrà, pertanto, basarsi sul costo dei contratti assicurativi e dovrà essere rivista per tenere conto delle necessità di gettito che con aggiornamento annuale.
- 4.17. Infine, accogliendo ulteriori osservazioni svolte nell’ambito del Tavolo Tecnico in tema di garanzie, è orientamento dell’Autorità introdurre tra le garanzie esplicitamente ammesse dal CRDG il deposito cauzionale infruttifero (forma di garanzia già ammessa con il Comunicato 14 luglio 2020). Tale previsione garantisce ulteriormente la possibilità di accesso al servizio per gli utenti ampliando il novero delle garanzie ammesse.

- Q5.** *Si condivide l’estensione del requisito del rating a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall’ESMA, a fronte dell’introduzione di un requisito di adempimento nei pagamenti?*
- Q6.** *Si condivide l’eliminazione della clausola secondo cui la parent company guarantee era riservata alle sole società unipersonale?*
- Q7.** *Rispetto alla condizione di accesso e mantenimento delle garanzie c.d. “reputazionali”, ovvero “rating creditizio” e “parent company guarantee”, si ritiene sufficiente prevedere che l’utente debba aver saldato nei giusti tempi tutte le fatture o si ritiene opportuno definire una condizione più stringente del requisito di regolarità dei pagamenti di ogni utente? In quest’ultimo caso, per la valutazione della regolarità dell’utente l’eventuale ritardo nel pagamento deve essere commisurato all’importo da saldare?*
- Q8.** *Si ritiene opportuno introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono a garanzia c.d. “reputazionali” che dovrà essere finanziata dai soli utenti che accedono a tale forma di garanzia?*

Orientamenti in ordine alla quantificazione della garanzia finanziaria

- 4.18. È noto che il consumo del gas naturale, e il correlato fatturato, risente intrinsecamente della forte componente termica a cui spesso l'uso del gas è dedicato: i consumi di gas naturale infatti sono fortemente influenzati dall'andamento delle temperature e tendono a ridursi nei mesi estivi mentre al contempo tendono a essere molto maggiori nei mesi invernali.
- 4.19. Ad oggi il CRDG dispone, come richiamato, che l'impresa di distribuzione possa richiedere all'utente, una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni di pagamento di un ammontare non superiore a un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente il servizio principale.
- 4.20. Nell'ambito dei riscontri al tavolo tecnico di cui al punto 2.19 è emersa l'esigenza di rivedere le modalità per la quantificazione della garanzia finanziaria che attualmente non permette di seguire nel corso dell'anno la variabilità dell'esposizione dell'impresa di distribuzione dovuta alla stagionalità dei consumi.
- 4.21. In taluni mesi dell'anno, infatti, in particolare nei mesi estivi dove il consumo del gas naturale è mediamente ridotto, a parità di altre condizioni (numero di punti di riconsegna serviti e tariffa), la garanzia prestata dall'utente produce una sovra copertura per l'impresa di distribuzione. Al contrario nei mesi più freddi la garanzia prestata non è sufficiente a coprire l'esposizione relativa al fatturato delle predette mensilità.
- 4.22. Al fine di ridurre le distorsioni indotte dal criterio attuale di quantificazione della garanzia, anche a seguito delle informazioni pervenute agli Uffici, è orientamento dell'Autorità prevedere che la garanzia sia inizialmente quantificata rispetto al fatturato relativo alle 3 mensilità in cui mediamente si rilevano consumi maggiori (dicembre - gennaio - febbraio). In particolare, l'Autorità ritiene che l'ammontare della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla stima del fatturato dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio del servizio principale per i punti di riconsegna contenuti nel contratto di distribuzione dell'utente, a prescindere che in tali mesi il punto di riconsegna fosse o meno compreso nel contratto dell'utente. Qualora, con riferimento a una delle dette tre mensilità, non sia disponibile il dato di fatturato relativo a un punto di riconsegna, l'impresa di distribuzione assume, ai fini della stima, fra le mensilità disponibili, il fatturato massimo. In caso di punti di riconsegna di nuova attivazione per i quali nessun dato di fatturato risulta disponibile, l'impresa di distribuzione attribuisce a tale punto di riconsegna un fatturato in linea con quello di punti di riconsegna della stessa tipologia, con il medesimo profilo di prelievo standard.
- 4.23. Tale garanzia di cui al punto 4.22 dovrà essere prestata dall'utente per il periodo che comprende le scadenze del fatturato dei 6 mesi di ottobre, novembre dicembre, gennaio, febbraio e marzo. Al contempo, con riferimento alle scadenze del fatturato dei 6 mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, è orientamento dell'Autorità prevedere che l'utente della distribuzione abbia diritto di richiedere che la garanzia sia adeguata a un valore pari alla metà della stima del fatturato relativo al servizio principale per i 3 mesi con consumi maggiori (dicembre, gennaio e febbraio) a copertura delle scadenze del fatturato relativo ai 6 mesi elencati. In tal caso

l'impresa di distribuzione è tenuta a garantire l'adeguamento entro 15 gg lavorativi fermo restando che le garanzie possano essere eventualmente restituite, solo dopo che l'utente abbia saldato le obbligazioni sorte nel periodo di validità della medesima garanzia ovvero abbia saldato le fatture relative al fatturato in ognuna delle 6 mensilità di riferimento.

- 4.24. Qualora l'utente si sia avvalso della facoltà di riduzione della garanzia prestata, l'impresa di distribuzione ha facoltà, nel corso della seconda metà del mese di settembre, di richiedere all'utente che la garanzia prestata sia adeguata al valore totale delle 3 mensilità che mediamente hanno consumi maggiori (dicembre - gennaio - febbraio). Tale adeguamento dovrà essere effettuato dall'utente entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.

Q9. Si ritengono correttamente individuate le modalità di determinazione della garanzia?

Q10. Si condivide la possibilità di riduzione della garanzia nei mesi in cui l'esposizione dell'impresa di distribuzione è minore?

Q11. Si ritiene preferibile per il dimensionamento delle garanzie prendere a riferimento un aggregato del fatturato mensile diverso rispetto a quello illustrato?

Orientamenti in merito all'adeguamento tempestivo della garanzia a seguito di un aumento rilevante dei punti serviti

- 4.25. È da osservare che il giudizio di *rating*, pur considerando condizioni prospettiche, è fondato principalmente su dati e accadimenti passati; ne consegue che il verificarsi di eventi quale un aumento significativo del portafoglio clienti serviti, possa comportare che, nel tempo, il giudizio non sia rispondente a una valutazione aggiornata della capacità dell'utente di far fronte alle obbligazioni assunte (fintantoché non ci sia una nuova emissione). L'aumento repentino dei punti di riconsegna serviti può avere impatti sulla solidità dell'utente che ha in precedenza conseguito idoneo giudizio di *rating*.
- 4.26. È orientamento dell'Autorità, pertanto, prevedere che gli utenti della distribuzione che ricorrono al *rating*, in caso di aumento rilevante dei punti di riconsegna serviti, siano tenuti a fornire una garanzia finanziaria prevista dal CRDG, con riferimento alla quota relativa ai nuovi punti di riconsegna non presente al momento dell'accettazione del *rating* come forma di garanzia da parte dell'impresa di distribuzione. La soglia di aumento rilevante è individuata in una quota di un incremento pari al 10%, su base mensile, dei punti di riconsegna serviti.
- 4.27. A seguito della prestazione della garanzia finanziaria relativa alla quota di aumento rilevante dei punti di riconsegna integrativa, l'utente che ha saldato tutte le fatture per i successivi 6 mesi ha facoltà di richiedere che anche la quota della garanzia finanziaria relativa ai nuovi punti di riconsegna sia prestata mediante il medesimo giudizio di *rating*. L'impresa di distribuzione, dopo aver verificato positivamente il saldo delle 6 fatture successive alla prestazione della garanzia finanziaria integrativa

al *rating*, procede all'estinzione della stessa precedentemente prestata; l'estinzione della garanzia potrà avvenire solo se l'agenzia di *rating* non è nel frattempo intervenuta con un *downgrade* del giudizio rilasciato. Tale periodo di 6 mesi appare peraltro idoneo affinché l'agenzia di *rating* emittente il giudizio possa intervenire adeguando la valutazione dell'utente qualora le nuove condizioni lo richiedano.

Q12. Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie finanziaria in caso di incremento rilevante dei punti serviti dall'utente?

Q13. Si ritiene correttamente individuato il periodo di 6 mesi come tempo entro cui l'Agenzia di rating possa intervenire rivedendo eventualmente il giudizio?

Orientamenti in ordine alle fideiussioni assicurative

- 4.28. Il par. 7.1 del CRDG, come richiamato, dispone che, tra le forme di garanzia ammesse, l'impresa di distribuzione possa richiedere all'utente una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione assicurativa a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, emessa da istituto assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero, a copertura delle obbligazioni di pagamento.
- 4.29. In base all'esperienza nel settore elettrico, sono pervenute segnalazioni che hanno evidenziato la presenza di fideiussioni rilasciate da istituti assicurativi rivelatesi successivamente prive di copertura. Con la deliberazione 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel e la deliberazione 2 marzo 2021 81/2021/R/com l'Autorità è intervenuta rafforzando, tra le altre, la disciplina delle garanzie nella forma di fideiussione assicurativa ammettendo fideiussioni assicurative solo se emesse da istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge e che detenga al contempo uno specifico giudizio di *rating* creditizio direttamente o per mezzo della società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile.
- 4.30. Inoltre si ritiene opportuno che in caso di revoca da parte delle Autorità di vigilanza competenti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o che se la stessa Autorità di vigilanza competente abbia stabilito il divieto a un istituto assicurativo di concludere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti, l'impresa di distribuzione possa richiedere tempestivamente la prestazione di una nuova e diversa garanzia finanziaria all'utente che si avvaleva di prodotti assicurativi di tali istituti, sia nei casi di prestazione di nuove garanzie che di rinnovo di quelle già prestate. Tale misura dovrebbe pertanto assicurare, nella situazione in cui la solidità del fideiussore sia inequivocabilmente compromessa, la possibilità di intervenire con immediatezza da parte dell'impresa di distribuzione.
- 4.31. Alla luce di quanto indicato ai precedenti punti, è orientamento dell'Autorità disporre da un lato che le fideiussioni assicurative ammesse ai sensi del CRDG debbano essere emesse da istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge e che detenga un idoneo giudizio di *rating* creditizio direttamente o

per mezzo della società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile; dall'altro che l'impresa di distribuzione abbia titolo a richiedere la sostituzione della garanzia assicurativa prestata nel caso del verificarsi di eventi riportati di cui al precedente punto 4.30.

- 4.32. Analogamente a quanto prospettato con riferimento alla prestazione di giudizio di *rating* creditizio il giudizio ritenuto idoneo ai sensi del precedente punto 4.31 dovrà essere pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investor Service*, ovvero B+ se emesso da A.M. Best⁴. Le fideiussioni assicurative rilasciate da istituti assicurativi che non risultano in possesso, anche per il tramite della società controllante, dei sopradescritti giudizi di *rating* non saranno più idonee come garanzie che gli utenti possano prestare nell'ambito del contratto di distribuzione.

Q14. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?

Orientamenti in ordine alla modifica della data di scadenza delle fatture

- 4.33. Il par. 12.4.5 del CRDG, in coerenza col comma 24.4 della deliberazione 138/04, fissa il termine di pagamento delle fatture in 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura. Al contempo, è disposto che nel caso tale termine ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, questo sia posticipato nel primo giorno lavorativo seguente.
- 4.34. Il nuovo capoverso di cui par. 12.4.4 del CRDG, introdotto con la deliberazione 737/2022/R/gas, dispone che *“Nei casi in cui l'importo fatturato abbia valore negativo, ovvero sia in tutti quei casi in cui dalla fattura di distribuzione emerga un debito dell'Impresa di distribuzione nei confronti dell'Utente, è fatto obbligo all'Impresa di distribuzione di provvedere al pagamento nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.”*².
- 4.35. Come più volte segnalato da alcune imprese di distribuzione, tale termine può risultare critico, nei casi in cui ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo. In tal caso, infatti, il termine slitterebbe nei primi giorni del mese successivo. Questo slittamento ha particolari implicazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese di distribuzione, quando ricade alla fine di un trimestre.
- 4.36. Al fine di evitare tale criticità e al contempo non contrarre il tempo a disposizione dell'utente per il pagamento della fattura è orientamento dell'Autorità rivedere il

² L'articolo 73.6 della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2023-2025, deliberazione 737/2022/R/gas, ha previsto che *“Qualora si verificano situazioni particolari, in cui il valore della componente UG2 negativa o le compensazioni ai sensi del TIBEG comportino importi tali da generare possibili criticità di ordine finanziario per le imprese distributrici, l'Autorità può dare mandato alla Cassa di definire modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, in maniera opportuna e per il solo periodo necessario, le tempistiche di erogazione previste dai medesimi commi, di norma in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali.”*

termine per il pagamento della fattura correlando detto termine di scadenza del pagamento alla messa a disposizione, da parte dell'impresa di distribuzione, dei dati di misura anche in considerazione degli aggiornamenti alla regolazione introdotti dalla deliberazione 21 giugno 2022, 269/2022/R/gas.

- 4.37. Nello specifico, dal 1° aprile 2023 è previsto che, nei casi di punti di riconsegna dotati di *smart meter*, l'impresa di distribuzione metta a disposizione del SII i dati di misura, entro il giorno sette del mese. L'individuazione del nuovo termine è tale per cui la scadenza di pagamento della fattura avvenga sempre all'interno de mese successivo a quella di fatturazione e comunque sempre legata all'operatività dell'impresa di distribuzione che è responsabilizzata in tal senso rispetto alla messa a disposizione dei dati di misura.
- 4.38. Garantendo un tempo congruo per l'impresa di distribuzione per l'emissione della fattura da un lato, si ritiene al contempo di mantenere la scadenza del termine di pagamento delle fatture a 30 giorni che, per quelle collegate ai c.d. documenti regolatori relativi a importi di competenza del mese precedente, decorre dal tredicesimo giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIVG. Mediante le tempistiche qui delineate si annulla la possibilità che la scadenza di pagamento della fattura possa ricadere nel secondo mese successivo a quello di emissione della fattura.

Q15. Si ritengono correttamente individuati i termini di pagamento correlati alla messa a disposizione dei dati di misura?